

Il legislatore si è messo così in fila delle altre legislazioni che dispongono l'obbligo dell'assistenza 1° per le persone, e 2° nel caso di urto di navi.

Per le persone l'art. 13 della Legge del 1925 dispone: « Ogni capitano è tenuto, *in quanto lo possa senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggeri*, a prestare assistenza a qualunque persona trovata in mare, *in pericolo di vita* ».

L'art. 401 del Progetto riproduce questa disposizione, aggiungendovi « anche se sia *suddito* di uno Stato nemico »; inciso forse superfluo quando si è detto *a qualunque persona*, poichè la designazione *persona* riflette ancora il sentimento umano a cui è informato l'articolo, cioè una indicazione trascendente l'appartenenza a lo Stato: e non è l'altra parte felice tecnicamente la parola *suddito* in documenti di legislazione moderna, e specie nel caso di un uomo a mare, che tutto può richiamare, mentre lotta con l'abisso, tranne che proprio il suo carattere di *sudditanza* (giuridicamente si direbbe meglio *appartenenza*) ad uno Stato.

Per l'urto delle navi (*abordage, collision of ship*) il 2.° capo della Legge del 1925 e l'art. 399 del Progetto dispongono che « avvenuto un urto tra navi, il capitano di ciascuna di esse è tenuto, in quanto lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggeri, a prestare assistenza all'altra nave, al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri, (art. 664 del Codice di commercio così modificato dall'art. 15 della Legge del 1925).

---

sia possibile senza grave pericolo per la nave, l'equipaggio od i passeggeri, è tenuto a prestare assistenza a qualunque persona anche se sia *suddito* di uno Stato nemico che si trovi in mare, in pericolo di vita ».